



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 3 Aprile 2017

Prot. n. 74/17

Alla Camera dei Deputati
1^a Commissione Permanente
Affari Costituzionali, della Presidenza
del Consiglio e Interni
Piazza Montecitorio
00184 - ROMA

Oggetto: **Audizione su Atto Governo n. 394 – Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco .**

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

nel ringraziarVi per la presente audizione ritengo opportuno in premessa chiarire brevemente e per sommi capi

COME E' ATTUALMENTE STRUTTURATO IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO:

- **personale dirigente** (Capo del Corpo, Direttori Centrali e Regionali, Comandanti Provinciali - dirigono l'attività di soccorso pubblico e hanno qualifica di agente di pubblica sicurezza – secondo la Ragioneria Generale dello Stato la media delle retribuzioni di questo personale è superiore alla media dell' omologo personale degli altri Corpi dello Stato, circostanza che i dirigenti negano e che andrebbe ben chiarita).
- **personale direttivo** (partecipano all'attività di soccorso pubblico, hanno qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, obblighi di mobilitazione, veste l'uniforme – personale fortemente sperequato dal punto di vista retributivo e pensionistico rispetto gli omologhi degli altri Corpi dello Stato).
- **personale che espleta funzioni tecnico operative** (ha compiti maggiormente operativi di soccorso pubblico, qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, obblighi di mobilitazione, obblighi di intervento anche quando liberi dal servizio, veste l' uniforme, esposto a elevato rischio lavorativo – personale fortemente sperequato dal punto di vista retributivo e pensionistico rispetto gli omologhi degli altri Corpi dello Stato).
- **personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche** (non ha compiti operativi e di soccorso pubblico, non ha qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, non ha obblighi di mobilitazione, non veste uniforme, ha un rischio lavorativo analogo a quello del normale pubblico impiego poiché si tratta di personale assimilabile nella quasi totalità a quello impiegatizio a supporto degli altri Corpi dello Stato (amministrazione civile dell'interno e amministrazione civile della difesa), rispetto ai quali non si ha notizia di sperequazione retributiva e pensionistica. Anzi a tale personale del Corpo dei Vigili del Fuoco sono stati concessi trattamenti specifici analoghi al personale che rischia la vita che di seguito elenchiamo: 1) non hanno decurtazione stipendiale in caso di malattia diversamente da tutti i restanti impiegati pubblici – 2) beneficiano del bonus 80 € concesso dal governo Renzi nell'ambito delle misure antiterrorismo, diversamente da tutti i restanti impiegati pubblici – 3) nell'ultimo contratto di lavoro hanno avuto

aumenti retributivi superiori al tetto del 3,5% fissato per tutti i pubblici dipendenti – 4) hanno percepito, diversamente da tutti i restanti impiegati pubblici, gli assegni perequativi negli anni 2010-2014 a compensazione del blocco degli aumenti delle retribuzioni in caso di avanzamento di carriera – 5) in caso di malattia dovuta a causa di servizio hanno diritto all'equo indennizzo e alla pensione privilegiata, istituti invece abrogati nel 2011 per tutti i restanti impiegati pubblici – 6) in caso di invio in trasferta hanno diritto all'indennità di missione diversamente dagli altri impiegati pubblici ai quali questo istituto è stato abrogato).

Si presti la massima attenzione alla distinzione di cui sopra, nell'andare ad analizzare

<p style="text-align: center;">LA GRAVE SPEREQUAZIONE RETRIBUTIVA E PENSIONISTICA TRA I VIGILI DEL FUOCO E GLI ALTRI CORPI (MA ANCHE CON GLI EX CFS ORA VVF) E LE RICHIESTE DEL CONAPO</p>

I Vigili del Fuoco sono da decenni trattati come un corpo dello Stato di serie B in quanto a retribuzioni e pensioni, nettamente inferiori agli altri Corpi dello Stato e come specificato al paragrafo precedente non tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco soffre di questa sperequazione rispetto agli omologhi degli altri corpi. Dai nostri calcoli e dai resoconti della Ragioneria Generale dello Stato **risultano infatti gravemente penalizzati il personale in divisa destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza che espleta funzioni direttive e tecnico operative. Inoltre ora la medesima sperequazione avviene anche con il personale EX Corpo Forestale dello Stato che è transitato nei Vigili de Fuoco, cosa gravissima.**

Una sperequazione retributiva che ammonta a quasi 7 mila euro annui medi lordi pro-capite come si evince dal resoconto della Ragioneria Generale dello Stato ([ALLEGATO 1](#)) e che nello specifico si sostanzia in 300 euro netti ogni mese in meno per le qualifiche inferiori e in differenze molto più cospicue salendo di grado sino ai funzionari direttivi.

Nelle ulteriori tabelle che alleghiamo (allegati 2-3-4-5-6), l' ufficio studi di questo sindacato CONAPO ha calcolato le differenze retributive qualifica per qualifica, e individuato e norme pensionistiche che riconoscono la peculiarità dei i servizi prestati negli altri corpi e che il CONAPO chiede di estendere anche ai vigili del fuoco. A ciò vanno aggiunte inoltre le indennità specialistiche nettamente inferiori nei vigili del fuoco a quelle degli altri Corpi dello Stato.

Per dare soluzione definitiva a questi problemi e risolvere una volta per tutte la sperequazione esistente questo sindacato chiede l'INSERIMENTO dei Vigili del Fuoco nel COMPARTO SICUREZZA attraverso l'art. 16, comma 2 della legge 121/1981 ed i meccanismi di perequazione contenuti nella medesima legge.

In subordine questo sindacato chiede modifiche al provvedimento in esame e maggiori fondi per addivenire alla totale equiparazione di retribuzioni e pensioni agli altri corpi dello Stato, con norme che contemplino quanto di seguito esplicitato e nel seguente ordine di importanza:

- 1) Istituire lo scatto dell'assegno funzionale ai 17, 27, 32 anni di servizio per il personale VVF in uniforme, così come già previsto per le forze di polizia ad ordinamento civile dall'art 6 del D.L. 387/1987 convertito con modificazioni in Legge 472/1987 e con gli stessi importi di cui all'art 8 del DPR 51/2009) – [VEDASI ALLEGATO 2 TABELLE DI SPEREQUAZIONE.](#)**
- 2) Aumentare gli importi della indennità di rischio del personale VVF fino a raggiungere gli stessi importi della indennità pensionabile corrisposta alle omologhe qualifiche degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, negli importi determinati dall'art. 4 del DPR 184/2010, prevedendo che l'indennità di rischio (come avviene negli altri Corpi) aumenti anche ad ogni promozione (e non al passaggio concorsuale di ruolo come oggi avviene). [VEDASI ALLEGATO 3 TABELLE DI SPEREQUAZIONE.](#)**
- 3) Istituire i sei scatti aggiuntivi (15%) utili sull'importo della pensione e liquidazione per il personale VVF in uniforme, nella stessa identica misura già corrisposta agli altri Corpi dello Stato ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. 387/1987, convertito con modificazioni in Legge 472/1987 – [VEDASI ALLEGATO 4.](#)**

- 4) **Istituire l'aumento di servizio ai fini pensionistici di un anno ogni cinque** (ogni 5 anni di servizio se ne computano 6 utili al raggiungimento della pensione) così come già riconosciuto alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'art.3, comma 5 della Legge 284/1977- **VEDASI ALLEGATO 5**
- 5) **Parificare le indennità specialistiche del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco alle corrispondenti indennità delle Forze di Polizia con adeguato riconoscimento di tutte le specializzazioni, non solo elicotteristi ma anche nautici, sommozzatori, tlc, elisoccorritori, ecc., ivi compresa l'istituzione al pari degli altri corpi dello stato dell'indennità di trascinamento per il personale specialista che uscendo dalla specializzazione viene restituito ai servizi ordinari.**
- 6) **Istituire per il personale VF direttivo e dirigente gli aumenti retributivi ai 13 e 23 e ai 15 e 25 anni di servizio** come attualmente già corrisposti alle medesime qualifiche direttive e dirigenziali degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell' art. 43, commi 22 e 23 e dell'art. 43-ter della legge 121/81 - **VEDASI ALLEGATO 6**
- 7) **in caso di risorse insufficienti, prevedere che tutti i fondi di cui all'art. 15 del provvedimento in esame (Atto Governo 394) che saranno destinati agli aumenti retributivi in aggiunta ai normali aumenti contrattuali (in attuazione della specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 183/2010) siano interamente e prioritariamente destinati a perseguire, in ordine di importanza, i 6 punti di cui sopra e primi fra tutti i punti n. 1 e 2 come da tabella sperequazioni mensili distinta per singole qualifiche (ALLEGATO 7);**

Queste richieste sono state oggetto di numerose proteste di questo sindacato nel corso degli anni, tra cui, da ultimo, la forte e partecipata protesta dei Vigili del Fuoco a Montecitorio il 16 febbraio scorso, in conseguenza delle quali, abbiamo visto sostanzarsi, prima nella legge di bilancio per il 2017 e poi nell' art. 15 del provvedimento in esame (fondo per l' operatività del soccorso pubblico), appositi stanziamenti per perseguire miglioramenti retributivi per i Vigili del Fuoco individuati all'art. 15 del provvedimento in esame.

Stanziamenti che risultano però insufficienti a perseguire l'equiparazione delle retribuzioni (e figuriamoci degli istituti pensionistici), tenuto conto che nello schema di decreto legislativo per il riordino delle carriere delle forze armate e di polizia sono previsti appositi stanziamenti nell' ordine del miliardo circa anche per gli altri Corpi dello Stato.

E' per questo motivo che, oltre a richiedere maggiori risorse per le retribuzioni dei Vigili del Fuoco, occorre indirizzare pedissequamente ogni disponibile risorsa economica aggiuntiva rispetto ai normali aumenti del contratto di lavoro, al solo personale dei Vigili del Fuoco destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza che espleta funzioni direttive e tecnico operative, ovvero coloro che, come da tabelle allegate, soffrono la grave sperequazione con gli altri corpi.

Di seguito una disamina su alcuni articoli dell'atto governo n. 394 e per primo

L' ART. 15 (FONDO PER L'OPERATIVITA' DEL SOCCORSO PUBBLICO)

L' art. 15 dello schema di decreto in esame istituisce un fondo denominato *“per l'operatività del soccorso pubblico”* per valorizzare **le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** .

Tale fondo prevede risorse finanziare a regime, a decorrere dal 2018, pari a **103 milioni di euro** (**ALLEGATO 8**) , in parte finanziato con partite di giro in quanto:

- 10 milioni di euro derivano dal fondo alimentato con le addizionali di imbarco sugli aerei (art. 1, comma 1328, secondo periodo legge 296/2006) e quindi verranno sottratti alla retribuzione accessoria dei Vigili del Fuoco.
- 5,3 milioni di euro derivano dai fondi di incentivazione (FUA) del personale non dirigente e quindi verranno sottratti alla retribuzione accessoria dei Vigili del Fuoco.
- 2 milioni di euro derivano dai risparmi dovuti alla soppressione del servizio mensa serale per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quindi verranno sottratti al benessere del personale operativo.

- 33 milioni di euro si annullano con la cessazione a fine 2017 del contributo straordinario per il personale NON dirigente (cosiddetto bonus 80 € per sicurezza e terrorismo di cui all' art. 1, comma 972, comma 2, lett. c) legge n. 208/2015).

In buona sostanza di 103 milioni di euro, circa 50 vengono presi da una tasca per metterli nell'altra tasca dei Vigili del Fuoco (partita di giro) .

Inoltre, come già detto il fondo è insufficiente per dare la piena equiparazione retributiva con gli altri Corpi dello Stato, stante che dai nostri calcoli, solo per equiparare le voci di cui alle allegate tabelle n. 2 e 3 relative all'assegno di funzione e alla parificazione dell' indennità di rischio VF alla corrispondente indennità pensionabile delle forze di polizia **occorrerebbero circa 135 milioni di euro / anno (compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato).**

Inoltre a fronte di 103 milioni di euro stanziati per i Vigili del Fuoco (di cui una parte presi da una tasca per metterli nell'altra) ricordiamo che **circa un miliardo è stato ora ulteriormente stanziato per l'analogo provvedimento delle forze armate e di polizia (Atto Governo 395).**

I vigili del fuoco dopo tutto quello che hanno dato e continuano a dare al sistema sicurezza Italia, si aspettano di più e chiedono di più, non chiedono nessun privilegio ma solo parità di trattamento con gli altri corpi.

E' necessario quindi incrementare le risorse finanziarie che alimentano il fondo per l'operatività del soccorso pubblico di cui all' art. 15 del provvedimento in esame e comunque, in mancanza di risorse adeguate, essendo fondi aggiuntivi ai normali aumenti contrattuali in applicazione del principio della specificità lavorativa di cui all'art 19 della legge 183/2010 e in ossequio alle premesse della norma che intende valorizzare i compiti di natura operativa, occorre vincolarne le modalità di utilizzazione del fondo, **destinandolo al personale in divisa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che svolge funzioni direttive e tecnico-operative destinatario della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza** ed escludendo espressamente, non solo il già citato personale dirigente (salvo dimostrazione di errore della Ragioneria Generale dello Stato la quale asserisce retribuzioni superiori a quelle dei dirigenti delle Forze di Polizia) , ma anche quella parte di dipendenti del Corpo (circa 4 mila) che risultano invece assimilabili al normale pubblico impiego essendo privi di compiti operativi, di rischio, di obblighi e limitazioni e di qualifiche di polizia (individuati al titolo III del D.Lgs 217/05 come personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche), ciò almeno sino ad avvenuta equiparazione del personale in divisa secondo i 6 punti sopraccitati e anche in considerazione del fatto che detto personale beneficerà comunque degli aumenti del contratto di lavoro al pari dei loro omologhi impiegati pubblici delle altre amministrazioni statali.

Inoltre il comma 4, lettera b) del medesimo articolo 15 dell'atto Governo n. 394 , che consiste in **esenzioni fiscali del trattamento economico accessorio per gli appartenenti ai Vigili del Fuoco che percepiscono un reddito annuo non superiore a 28 mila euro**, appare anch'esso destinato in larga parte a quel personale del Corpo che non rischia la vita e che non veste una divisa poiché, secondo la relazione tecnica, **i potenziali destinatari di questa esenzione fiscale sarebbero 3.400 unità che sembrano coincidere, quanto a fascia di reddito, con buona parte del personale dei ruoli "non direttivo e non dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche"** (di cui al titolo III del vigente D.Lgs 217/05) escludendo quindi il personale in divisa dei ruoli tecnico-operativi (destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza) già penalizzato dalle sopradette sperequazioni.

Auspica quindi un provvedimento di più ampia portata che inserisca anche i vigili del fuoco nel comparto sicurezza così da eliminare per sempre ogni sperequazione, **valuti intanto la commissione di esprimere un parere comprensivo delle suesposte considerazioni per vincolare l'utilizzo del fondo per l'operatività del soccorso pubblico in favore di misure di perequazione alle Forze di Polizia delle retribuzioni di quella parte di dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in divisa, esposto costantemente al rischio, facilmente individuabile tra i non dirigenti, percettori della indennità di rischio nonché destinatari della qualifica di agente di pubblica sicurezza , ivi compreso il personale specialista del Corpo, inserendo l' inciso che il fondo ha la**

finalità di perseguire l'allineamento delle retribuzioni dei Vigili del Fuoco con quelle degli appartenenti alle Forze di Polizia.

RIORDINO DELLE CARRIERE DEI VIGILI DEL FUOCO

Tra le finalità di cui all'art. 8 della legge 124/2015 (c.d. *legge Madia*) e di cui alla lettera c), del comma 365 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 figurano anche il **riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** mentre lo schema di decreto in esame non sembra recepire adeguatamente tale previsione. Come riporta la scheda di lettura del Senato *"il decreto legislativo n. 217 del 2005 ha previsto una strutturazione dei ruoli, delle qualifiche e dei meccanismi retributivi analoga a quella delle Forze dell'ordine"*. Si invita pertanto a perseguire un riordino delle carriere che tenga conto di quanto accade nelle forze dell'ordine, anche con i previsti **accorciamenti delle anzianità di servizio utili per le promozioni, così come contenuti nell'AG 395**, nonché di prevedere tutti quegli istituti di carriera già presenti negli altri Corpi sin dal riordino delle carriere attuato nel 1995, tra cui spiccano la **promozione a ruolo aperto alla qualifica di capo reparto** in analogia a quanto avviene per le corrispondenti qualifiche degli altri corpi (promozione a sovrintendente capo) e **l'istituzione di ruoli speciali ad esaurimento e sbocchi di carriera** per non danneggiare i funzionari diplomati demansionati con il D.Lgs 217/05 e il personale Capo Reparto comunque promosso a seguito di concorso. Ciò per evitare di penalizzare i vigili del fuoco anche nelle carriere. Occorre inoltre istituire un **ruolo tecnico-logistico** (con qualifiche di P.G.), a supporto della componente operativa, in cui far confluire, previe opportune valutazioni, oltre al personale tecnico-informatico, anche il personale operativo non più idoneo alla piena operatività e cui garantire istituti retributivi e pensionistici di specificità correlati all'obbligo di mobilitazione a supporto delle necessità del settore operativo. Si chiede inoltre **l'istituzione di un servizio amministrativo contabile unico a supporto di tutte le componenti del ministero dell'interno** (amministrazione civile dell'interno) cui destinare le nuove assunzioni mediante unico concorso per tutto il ministero dell'interno e cui destinare il personale SATI del CNVVF che vi faccia domanda (pur continuando a prestare servizio nelle medesime sedi VF per chi lo desidera) con diritto di opzione per il personale SATI attualmente in servizio di preferire l'inquadramento nell'amministrazione civile dell'interno (esentati da obblighi di mobilitazione) o restare sino al pensionamento nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco in ruolo SATI ad esaurimento o, solo per i tecnici-informatici, inquadrarsi nell'istituendo ruolo tecnico-logistico se in possesso dei requisiti psicofisici e dopo il superamento di apposito corso di formazione ma con obblighi di mobilitazione.

PERSONALE SPECIALISTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Oltre alle sopracitate sperequazioni retributive specifiche del personale specialista dei Vigili del Fuoco (vedasi punto 5), detto personale soffre anche di un non adeguato inquadramento in termini di valorizzazione ordinamentale. E' notizia recente che gran parte degli elicotteristi dei Vigili del Fuoco hanno recentemente rassegnato le loro dimissioni da elicotterista, alla vista delle buste paga degli omologhi del soppresso Corpo Forestale dello Stato che ora si trovano a fianco sui medesimi elicotteri. Si rende necessario, anche sul modello degli altri Corpi dello Stato, riconoscere a detto personale un adeguato inquadramento specialistico, anche aumentando il numero delle specializzazioni. Inoltre è necessario che queste modifiche valgano per tutte le specializzazioni e non solo per alcune come sembrava orientato il ministero dell'interno nelle prime bozze del decreto. **E valuti la commissione di esprimere parere per chiedere al governo di concludere il processo di cui all'art. 3, comma 156 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 ove prevedeva il "progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia"**.

ARTICOLO 13 (RUOLI SPECIALI ANTINCENDIO BOSCHIVO AD ESAURIMENTO)

Questo articolo istituisce i ruoli speciali ad esaurimento AIB delle unità di personale del soppresso Corpo forestale trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2016 (che ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale). Si

tratta, in questo caso, di 390 unità di personale – di cui 95 elicotteristi (su un insieme complessivo che era di 7.781 unità) transitate dal Corpo forestale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I risicati numeri assegnati ai Vigili del Fuoco appaiono insufficienti per affrontare adeguatamente le nuove funzioni di concorso con le regioni nella lotta agli incendi boschivi. Inoltre lo schema di decreto all'esame di codesta commissione parlamentare, omette di riportare quali sono i compiti e le funzioni affidate al personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, nonché appaiono remote le loro opportunità di carriera.

Il CONAPO chiede a codesta Commissione di esprimere parere comprensivo delle suesposte considerazioni per richiedere che il decreto contenga, in analogia a tutto il restante personale dei Vigili del Fuoco, compiuta indicazione delle funzioni che dovrà svolgere il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, ma anche, un aumento delle insufficienti unità assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per affrontare i nuovi compiti di antincendio boschivo (compresi tutti i mezzi AIB e uomini nei parchi assegnati ai Carabinieri) o in alternativa potenziamento di ulteriori 2000 assunzioni e relativi automezzi antincendi.

ASSUNZIONI DI PERSONALE OPERATIVO

L'attuazione della legge Madia ha quindi affidato ai vigili del fuoco compiti di concorso con le regioni nella lotta agli incendi boschivi che erano del soppresso Corpo Forestale dello Stato, ma ha trasferito solo 361 forestali per svolgere compiti che in precedenza svolgevano 8 mila uomini (seppur in via non esclusiva) e questo determinerà non poche criticità per prossima stagione degli incendi boschivi, tenuto presente che ad oggi, ammontano a circa 3000 unità le già esistenti carenze di organico riferite al solo personale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, su un organico teorico previsto di 32 mila unità.

Si chiede già da quest'anno un provvedimento legislativo straordinario per colmare le 3 mila carenze di organico esistenti nei ruoli tecnico-operativi e in mancanza della maggiore assegnazione di uomini del soppresso Corpo Forestale dello Stato per i compiti AIB, si rende necessario un ulteriore potenziamento di circa 2 mila unità per i nuovi compiti di antincendio boschivo.

VOLONTARIATO SIA NON RETRIBUITO

Occorre istituire nelle modifiche al D.Lgs 139/2006 il principio che il VOLONTARIATO nei Vigili del Fuoco sia no-profit, non retribuito e non sostitutivo dei permanenti.

Il volontariato nei Vigili del Fuoco non può avere (come oggi avviene) attribuzioni di polizia (agenti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria) e qualifiche, uniformi e retribuzioni identiche a quelle del personale permanente. Non si può pensare che un cittadino non possa riconoscere un volontario da un permanente. Occorre prevedere la gratuità delle prestazioni, differenziare le uniformi e così rendere riconoscibili le diverse componenti del CNVVF, nonché prevedere la completa gestione economica ed amministrativa del volontariato in capo alle regioni, anche ai fini di protezione civile, fermo restando il coordinamento da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al pari di come ASL-118 coordina i volontari del soccorso sanitario ed al pari di come il soppresso Corpo forestale dello stato coordinava i volontari dell'antincendio boschivo. Il servizio di volontariato deve essere di ausilio e non sostitutivo del personale permanente. Deve garantire l'intervento di prossimità in modo anco più capillare ma non l'esclusività dell'intervento. Si chiede altresì l'istituzione di una sorta di ferma breve propedeutica all'assunzione, cui garantire riserve di posti nei concorsi di accesso.

Si soggiunge che le richieste di riforma di questo sindacato sarebbero di portata molto più ampia come già segnalato ma per brevità ci si attiene a quanto attualmente in discussione con l'atto del governo in oggetto.

Auspichiamo parere di codesta Commissione che tenga conto delle suesposte considerazioni.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Allegati: n. 8

**Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi**





**ANCHE I DATI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE CONFERMANO
L'ANALISI DEL SINDACATO CONAPO**

VALORI ANNUI DELLE RETRIBUZIONI MEDIE PRO-CAPITE PERSONALE NON DIRIGENTE FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO

(fonte dati Ragioneria Generale dello Stato – MEF)

	retribuzioni medie annue lorde - valori assoluti in euro							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
VIGILI DEL FUOCO	28.024	30.190	32.043	31.739	32.124	31.421	31.620	31.703
CORPI DI POLIZIA	35.153	35.931	37.049	37.336	38.493	38.202	38.094	37.930
DANNO ANNUALE VIGILI DEL FUOCO	7.129	5.741	5.006	5.597	6.369	6.781	6.474	6.227



ALLEGATO N. 2 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
RICHIESTA ESTENSIONE AI VIGILI DEL FUOCO DELL' ASSEGNO FUNZIONALE

(istituito per le forze di polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472)

QUALIFICHE VIGILI DEL FUOCO	attuali importi annuali assegno funzionale vigili del fuoco	CORRISPONDENTI QUALIFICHE FORZE DI POLIZIA	attuali importi annuali assegno funzionale forze di polizia (fonte D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51) e corrispondente danno annuale vigili del fuoco		
			17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
	euro/anno		euro/anno	euro/anno	euro/anno
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	0 (zero)	VICE QUESTORE AGGIUNTO	3.122,70	5.144,10	5.915,67
DIRETTORE	0 (zero)	COMMISSARIO CAPO	2.153,50	3.231,70	3.716,51
VICE DIRETTORE	0 (zero)	COMMISSARIO	2.153,50	3.231,70	3.716,51
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO ESPERTO	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMMISSARIO	1.829,40	3.070,50	3.531,03
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE SOST. UPS	1.829,40	3.070,50	3.531,03
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	0 (zero)	ISPETTORE SUPERIORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	0 (zero)	ISPETTORE CAPO	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI	0 (zero)	ISPETTORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
VICE ISPETTORE	0 (zero)	VICE ISPETTORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
CAPO REPARTO ESPERTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE CAPO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO REPARTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE CAPO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA ESPERTO	0 (zero)	SOVRINTENDENTE	1.800,20	3.018,20	3.470,98
CAPO SQUADRA	0 (zero)	VICE SOVRINTENDENTE	1.800,20	3.018,20	3.470,98
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	0 (zero)	ASSISTENTE CAPO	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	0 (zero)	ASSISTENTE	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	0 (zero)	AGENTE SCELTO	1448,40	2.949,83	3.392,30
VIGILE DEL FUOCO	0 (zero)	AGENTE	1448,40	2.949,83	3.392,30



RICHIESTA PEREQUAZIONE
INDENNITA' DI RISCHIO VIGILI DEL FUOCO E INDENNITA' PENSIONABILE FORZE DI POLIZIA

ATTUALE INDENNITA' DI RISCHIO MENSILE VIGILI DEL FUOCO (fonte DD.PP.R. 19 novembre 2010, nn. 250 e 251)		ATTUALE INDENNITÀ PENSIONABILE MENSILE FORZE DI POLIZIA (fonte D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184)		DANNO MENSILE AI VIGILI DEL FUOCO	DANNO ANNUALE AI VIGILI DEL FUOCO
	euro		euro	euro	
DIRETTORE VICEDIRIGENTE	692,05	VICE QUESTORE AGGIUNTO	830,60	138,55	1801,15
DIRETTORE	634,03	COMMISSARIO CAPO	815,10	181,07	2353,91
VICE DIRETTORE	587,41	COMMISSARIO	807,70	220,29	2863,77
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO ESP.	634,03	ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMMISSARIO	789,10	155,07	2015,91
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO	634,03	ISPETTORE SUPERIORE SOST. UPS	789,10	155,07	2015,91
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	587,41	ISPETTORE SUPERIORE	789,10	201,69	2621,97
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO	531,78	ISPETTORE CAPO	753,50	221,72	2882,36
ISPETTORE ANTINCENDI	531,78	ISPETTORE	730,10	198,32	2578,16
VICE ISPETTORE	531,78	VICE ISPETTORE	707,20	175,42	2280,46
CAPO REPARTO ESPERTO	531,78	SOVRINTENDENTE CAPO	726,70	194,92	2533,96
CAPO REPARTO	531,78	SOVRINTENDENTE CAPO	726,70	194,92	2533,96
CAPO SQUADRA ESPERTO	502,67	SOVRINTENDENTE	683,90	181,23	2355,99
CAPO SQUADRA	502,67	VICE SOVRINTENDENTE	680,50	177,83	2311,79
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	423,52	ASSISTENTE CAPO	615,10	191,58	2490,54
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	423,52	ASSISTENTE	562,40	138,88	1805,44
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	423,52	AGENTE SCELTO	519,30	95,80	1245,40
VIGILE DEL FUOCO	423,52	AGENTE	487,80	64,28	835,64



ALLEGATO N. 4 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
RICONOSCIMENTI PREVIDENZIALI ALTRI CORPI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE ANCHE AI
VVF MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE SEI SCATTI DI ANZIANITA'
(OVVERO AUMENTO DEL 15% DELLA BASE PENSIONABILE)

PERSONALE FORZE DI POLIZIA

Decreto Legge 21/09/1987 n. 387 - Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

Art. 6-bis.

1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed **al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate**, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del **calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita**, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, **sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio** ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 **si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile**; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

PERSONALE MILITARE

Decreto Legge 16/09/1987 n. 379 - Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

Art. 1

15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 .



RICONOSCIMENTI PREVIDENZIALI ALTRI CORPI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE ANCHE AI VIGILI DEL FUOCO

SUPERVALUTAZIONE - AUMENTO DI UN QUINTO DEL SERVIZIO OPERATIVO AI FINI PENSIONISTICI (1 ANNO OGNI 5)

PERSONALE MILITARE

Legge 05/05/1976 n. 187

Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.

Art. 17 comma 2

Effetti pensionistici.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, **è computato con l'aumento di un quinto.**

PERSONALE FORZE DI POLIZIA

Legge 27/05/1977 n. 284

**Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia
ed al personale civile degli istituti penitenziari.**

Art. 3 comma 3

Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, **è computato con l'aumento di un quinto.**



**RICHIESTA ESTENSIONE AL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
DEI MECCANISMI DI AUMENTO RETRIBUTIVO DI CUI ALL'ART. 43, COMMI 22 E 23 E ALL'ART. 43-TER DELLA LEGGE 121/81**

**Legge 1 aprile 1981, n. 121 - Art. 43
Trattamento economico
commi 22 e 23**

Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente .

Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore .

Legge 1 aprile 1981, n. 121 - Art. 43-ter.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3°, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16 .



ALLEGATO N. 7 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

TABELLA CON INDIVIDUAZIONE QUALIFICHE SPEREQUATE E CALCOLO SPEREQUAZIONE PER OGNI QUALIFICA RIFERITA ALLE VOCI RETRIBUTIVE ASSEGNO DI FUNZIONE E INDENNITA' DI RISCHIO (IMPORTO LORDO)

QUALIFICHE VIGILI DEL FUOCO DA EQUIPARARE AGLI OMOLOGHI DELLE FORZE DI POLIZIA (E AGLI OMOLOGHI EX CFS TRANSITATI NEI VVF)	DIFFERENZA ANNUA INDENNITA RISCHIO VF INDENNITA PENS. FFPP IN EURO	DIFFERENZA ANNUA ASSEGNO FUNZIONE FFPP A 17-27-32 ANNI (DA ISTITUIRE NEI VF) IN EURO	DIFFERENZA ANNUA INDENN. RISCHIO + ASS. FUNZIONE IN EURO	DIFFERENZA MENSILE INDENN. RISCHIO + ASS. FUNZIONE IN EURO
Direttore Vicedirigente (> 32 anni servizio)	1801,15	5915,67	7716,82	593
Direttore Vicedirigente (> 27 anni servizio)	1801,15	5144,10	6945,25	534
Direttore Vicedirigente (> 17 anni servizio)	1801,15	3122,7	4923,85	378
Direttore (Antincendi) (< 17 anni servizio)	2353,91	//	2353,91	181
Sostituto Direttore Antincendi Capo (> 32 anni servizio)	2015,91	3531,03	5546,94	426
Sostituto Direttore Antincendi Capo (> 27 anni servizio)	2015,91	3070,50	5085,5	391
Sostituto Direttore Antincendi (> 32 anni servizio)	2621,97	3531,03	6153	473
Sostituto Direttore Antincendi (> 27 anni servizio)	2621,97	3070,50	5692,47	438
Ispettore Antincendi Esperto (> 32 anni servizio)	2882,36	3531,03	6413,39	493
Ispettore Antincendi Esperto (> 27 anni servizio)	2578,16	3070,50	5648,46	434
Ispettore Antincendi (> 32 anni servizio)	2578,16	3531,03	6109,19	470
Ispettore Antincendi (> 27 anni servizio)	2578,16	3070,50	5648,66	434
Ispettore Antincendi (> 17 anni servizio)	2578,16	1829,40	4407,56	339
Ispettore Antincendi (< 17 anni servizio)	2578,16	//	2578,16	198
Vice Ispettore Antincendi (< 17 anni servizio)	2280,46	//	2280,46	175
Capo Reparto Esperto (> 32 anni servizio)	2533,96	3470,98	6004,94	461



ALLEGATO N. 7 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

TABELLA CON INDIVIDUAZIONE QUALIFICHE SPEREQUATE E CALCOLO SPEREQUAZIONE PER OGNI QUALIFICA RIFERITA ALLE VOCI RETRIBUTIVE ASSEGNO DI FUNZIONE E INDENNITA' DI RISCHIO (IMPORTO LORDO)

Capo Reparto Esperto (> 27 anni servizio)	2533,96	3018,20	5552,16	427
Capo Reparto (> 32 anni servizio)	2533,96	3470,98	6004,94	461
Capo Reparto (> 27 anni servizio)	2533,96	3018,20	5552,16	427
Capo Reparto (> 17 anni servizio)	2533,96	1800,20	4334,16	333
Capo Squadra Esperto (> 32 anni servizio)	2355,99	3470,98	5826,97	448
Capo Squadra Esperto (> 27 anni servizio)	2355,99	3018,20	5374,19	413
Capo Squadra Esperto (> 17 anni servizio)	2355,99	1800,20	4156,19	320
Capo Squadra (> 32 anni servizio)	2311,79	3470,98	5782,77	444
Capo Squadra (> 27 anni servizio)	2311,79	3018,20	5329,99	410
Capo Squadra (> 17 anni servizio)	2311,79	1800,20	4112	316
Capo Squadra (meno di 17 anni servizio)	2311,79	//	2311,79	178
Vigile del Fuoco Coordinatore (> 32 anni servizio)	2490,54	3392,3	5882,84	452
Vigile del Fuoco Coordinatore (> 27 anni servizio)	2490,54	2949,83	5440,37	418
Vigile del Fuoco Coordinatore (> 17 anni servizio)	2490,54	1448,40	3938,94	303
Vigile del Fuoco Coordinatore (< 17 anni servizio)	2490,54	//	2490,54	192
Vigile del Fuoco Esperto (< 17 anni servizio)	1805,44	//	1805,44	139
Vigile del Fuoco Qualificato (< 17 anni servizio)	1245,4	//	1245,4	96
Vigile del Fuoco (< 17 anni servizio)	835,64	//	835,64	64

RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 15 DELL'ATTO GOVERNO 394

ALIMENTAZIONE DEL FONDO PER L'OPERATIVITA' DEL SOCCORSO PUBBLICO

Ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dello schema di decreto legislativo, con DPCM da emanare entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso saranno individuate le modalità di utilizzazione delle risorse assegnate come segue:

		<i>(in mil. di euro)</i>
risorse di cui all'art.15, comma 2, lettera a) dello schema di D.Lgs.	a decorrere dal 1° ott. 2017	39,70
	a decorrere dall'anno 2018	81,73
risorse di cui all'art.15, comma 2, lettera B) dello schema di D.Lgs. ^{(1) (2)}	a decorrere dal 1° gen. 2017	19,30
	a decorrere dall'anno 2018	21,30
Risorse totali per l'anno 2017		59,00
Risorse totali dall'anno 2018		103,03

⁽¹⁾ La consistenza delle risorse - pur già presenti nel bilancio triennale 2017-2019 - sarà formalmente individuata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

⁽²⁾ l'importo complessivo è così composto:

- 10 milioni di euro a decorrere dal 2017 derivanti dai introiti del Fondo aeroporti di cui all'articolo 1, comma 1328, secondo periodo della legge 296 del 2006.
- 5,3 milioni di euro a decorrere dal 2017 derivanti dalla stabilizzazione delle risorse aventi certezza e stabilità presenti nei fondi di incentivazione del personale non dirigente
- 3 milioni di euro a decorrere dal 2017 derivanti dai risparmi gestionali conseguiti dalle spese per locazioni
- 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017 derivanti dai risparmi gestionali conseguiti dalle spese la funzionalità della flotta aerea antincendio boschiva
- 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 derivanti dai risparmi gestionali conseguiti dalle spese per il vettovagliamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

articolo 15, comma 3 - contributo straordinario per l'anno 2017	fino al 30/9/2017	proroga contributo di € 80 mensili
	per il trimestre ott- dic 2017	una tantum del valore di € 350 lorde